

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, modificando il primo comma dell'articolo 19 della legge 24 aprile 1932, n. 490, ha sancito definitivamente la partecipazione, ai concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico nelle sopresse scuole di avviamento professionale, dei diplomati di licenza di scuola tecnica o di scuola d'arte o di scuola professionale femminile, purchè questi ultimi diplomi siano integrati da un minimo di tre anni di attività professionale e dal riconoscimento di equipollenza dei titoli da parte della sezione 2^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1965, n. 1193, ha determinato la nuova corrispondenza dei ruoli soppressi delle ex scuole di avviamento professionale e medie con quelli della nuova scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859, estendendo i benefici agli ex insegnanti tecnico-pratici che

avevano titolo al passaggio in ruolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Infine la legge 31 ottobre 1967, n. 1092, assegnava al ruolo « C » della scuola media gli ex insegnanti tecnico-pratici in possesso del legale titolo di studio (diploma di 2° grado e titoli equipollenti) compresi nelle graduatorie compilate ai sensi della citata legge n. 831.

Con la legge 28 marzo 1968, n. 340, tutti gli ex insegnanti tecnico-pratici, ora insegnanti di applicazioni tecniche, in possesso del diploma di 2° grado, sono stati collocati al ruolo « B » dei professori diplomati della scuola media unica, a decorrere dal 1° ottobre 1968.

Purtroppo, per una mera dimenticanza, causata dalla rapida approvazione della legge n. 340, avvenuta allo scadere della IV legislatura, sono stati esclusi dal beneficio del ruolo « B » gli ex insegnanti tecnico-pratici

in possesso dei titoli equipollenti acclarati dal parere della 2^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 1278 su citato, nonchè quelli in possesso del diploma di scuola industriale di secondo grado, istituita dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, e regolamentata, successivamente, con regio decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Tale esclusione ha relegato nel ruolo « C » gli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso dei titoli sopra descritti, determinando un trattamento economico sfavorevole nei confronti degli insegnanti in possesso del diploma di 2° grado con i quali hanno sostenuto gli stessi concorsi per

l'inquadramento nei ruoli per insegnare la medesima disciplina.

Si rende, quindi, necessario, per motivi di giustizia ed equità, sanare la discriminante situazione sopra specificata. Ciò anche in analogia a quanto disposto dall'articolo 5 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1965, n. 1193, che ha collocato nello stesso ruolo dei presidi della scuola media unica, equiparandoli a tutti gli effetti giuridici ed economici, gli ex direttori didattici dei corsi di avviamento professionale, anche se muniti del diploma di 2° grado e non di laurea. È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge, di cui si sollecita l'urgente discussione ed approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 340, vengono estesi agli ex insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico-pratiche, inquadrati nel ruolo « C » per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media, purchè in possesso della declaratoria di equipollenza dei titoli di studio rilasciata ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, o del diploma di scuola industriale di secondo grado, istituita dalla legge 14 luglio 1912, n. 854.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.